

## GLOSSARIO

Estratto dal **DECRETO 23 novembre 2016**: Requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, nonché ripartizione alle Regioni delle risorse per l'anno 2016.

### **Art. 1 Definizioni**

Ai soli fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

- a) **«Persona con disabilità grave»**: persona con disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, accertata nelle modalità indicate all'art. 4 della medesima legge;
- b) **«Persona con disabilità grave priva del sostegno familiare»**: persona con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità priva di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare;
- c) **«Fondo»**: il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all'art. 3 della legge n. 112 del 2016;
- d) **«Progetto personalizzato»**: il progetto individuale per la persona con disabilità di cui all'art. 14 della legge n. 328 del 2000;
- e) **«Sostegni»**: le misure, i servizi, le prestazioni e i trasferimenti individuati nel progetto personalizzato in grado di supportare il percorso di vita della persona con disabilità e la sua inclusione;
- f) **«Budget di progetto»**: la definizione quantitativa e qualitativa delle risorse economiche, strumentali, professionali e umane atte a garantire la piena fruibilità dei sostegni indicati per qualità, quantità ed intensità nel progetto personalizzato.